

DGR 2094 dd. 29.8.2005

VISTA la D.G.R. n. 3234 dd.11.2004 concernente “ L.R. 49/1996, art. 12. Approvazione delle linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nell’anno 2005”, con la quale, nell’ambito delle attività di prevenzione della salute-interventi di vigilanza e controllo, si fa carico alla Direzione Centrale della Salute e P.S. di attivare e coordinare un tavolo tecnico, composto dai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie, per proseguire la ricognizione, iniziata nel 2004, delle procedure per le quali è possibile intraprendere un percorso di “deburocratizzazione”e /o semplificazione;

ATTESO che il succitato tavolo tecnico è stato attivato e che lo stesso ha ritenuto che la procedura esistente , relativa alla macellazione dei suini a domicilio, possa essere suscettibile di revisione;

VISTO l’art. 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n.3298 che consente ai privati di macellare a domicilio animali della specie suina, previa autorizzazione dell’ autorità comunale, alla quale devono presentare apposita domanda;

CONSIDERATO che, in Regione Friuli Venezia Giulia, specie nel periodo invernale , viene costantemente praticata, da parte di privati cittadini, ai sensi della succitata norma, la macellazione a domicilio e comunque fuori dei macelli autorizzati dei suini per il consumo familiare (autoconsumo);

PRESO ATTO che il succitato articolo 13 del R.D. 3298/1928 prevede che il veterinario comunale (ora veterinario dell’Azienda per il Servizi Sanitari) deve procedere, fissando l’ora della visita e della macellazione, all’ispezione delle carni dei suini macellati a domicilio, comprensiva dell’esame trichinoscopico;

VISTO il Regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’igiene dei prodotti alimentari, che, all’articolo 1, comma 2, lettera b), esclude dal controllo ufficiale la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

RITENUTO, sulla base della valutazione di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sussistono le motivazioni, anche epidemiologiche, per modificare, in via sperimentale, le modalità concernenti il controllo della macellazione, a domicilio, dei suini per uso familiare, al fine di renderla più efficiente ed efficace, prevedendo, in particolare:

- a) la semplificazione della prassi autorizzativa,
- b) l’avvicinamento alla normativa comunitaria mediante la sospensione sperimentale dell’ ispezione veterinaria delle carni dei suini macella-

ti, prevedendo, in alternativa, la registrazione e formazione di norcini, ausiliari specializzati del veterinario ufficiale,

- c) l'effettuazione a campione statisticamente significativo, qualora ricorra la fattispecie di cui alla lettera b), dell'ispezione veterinaria delle carni e degli esami trichinoscopici;

TUTTO CIO' PREMESSO la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute e Protezione Sociale, all'unanimità

D E L I B E R A

Art. 1. E' approvata la "Relazione tecnica per la valutazione di un processo sanitario: macellazione a domicilio dei suini per l'autoconsumo.", allegata alla presente delibera quale parte integrante;

Art. 2. In relazione a quanto risulta dalla predetta relazione sono approvate le seguenti disposizioni:

- a) la macellazione dei suini, da parte di privati, per l'autoconsumo, deve essere eseguita, di norma, nei macelli autorizzati ai sensi della vigente normativa;
- b) le carni dei suini macellati per autoconsumo non possono essere commercializzate;
- c) in deroga alla lettera a), i privati possono effettuare, a domicilio e comunque fuori dei macelli autorizzati, la macellazione dei suini, per l'autoconsumo, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente per territorio, almeno tre giorni prima dell'evento, con le modalità dalla medesima stabilite, rese note mediante pubblici avvisi;
- d) il Servizio Veterinario dell' A.S.S. concorderà con l'utente l'ora della macellazione, allo scopo di poter effettuare l'ispezione delle carni;
- e) il Servizio Veterinario dell'ASS può derogare dall'obbligo dell'ispezione delle carni qualora la macellazione sia effettuata da un norcino registrato e formato così come previsto dal punto 11 dell' Allegato A) alla presente deliberazione;
- f) qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera e), il Servizio Veterinario effettua l'ispezione delle carni solo su richiesta del norcino registrato. Inoltre, agli effetti della valutazione del rischio ai fini di eventuali azioni correttive, esegue un'azione di monitoraggio sull'igiene della macellazione da parte del norcino registrato, sulla base di un campione di macellazioni statisticamente significativo pari almeno al 10%.

- g) i suini macellati a domicilio devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico;
- h) il Servizio Veterinario dell' ASS, in deroga all'obbligo di cui alla lettera g), può sottoporre ad esame trichinoscopico un campione di suini macellati a domicilio selezionato casualmente, rispettando la numerosità riportata al punto 12 allegato A) alla presente deliberazione;

Art. 3. Nelle more dell'applicazione del Reg. 852/2004/CE del 29 aprile 2004, la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, sentito l' Istituto Zooprofilattico delle Venezie, effettuerà:

- un piano di monitoraggio delle volpi abbattute a caccia per la ricerca della trichinella spp,
- un piano di monitoraggio sierologico eseguito nell'ambito della sorveglianza attiva per la Malattia Vescicolare del suino, della Peste Suina Classica e della Malattia di Aujeszky per la ricerca di anticorpi nei confronti della trichinellosi.

Art. 4. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie della Regione sono incaricati dell' applicazione della presente deliberazione, secondo i criteri stabiliti dall' allegato A). I medesimi Servizi trasmettono annualmente, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, una relazione concernente, rispettivamente, le attività consuntive e programmatiche , relative all'applicazione della presente deliberazione.